CAMERA DEI DEPUTATI N. 575

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, AZZARO, CAFARELLI, FRASSON, GARAVAGLIA, LUCCHESI, MALVESTIO, MELELEO, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PERANI, PICCOLI, PORTATADINO, PUJIA, RIGHI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SENALDI, SINESIO, TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI

Presentata il 3 luglio 1987

Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si propone non già la tutela di poche espressioni linguistiche locali, verso le quali non pare giustificata una politica di privilegio, ma la tutela di tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, uniformandosi in tal modo alle esigenze superiori della cultura e dei cittadini, nessuno escluso, ed inoltre all'orientamento chiaramente emerso nel 1981 al Parlamento europeo e nel 1984 al Consiglio d'Europa.

Questo Consiglio in particolare è indirizzato ad approvare in termini presumibilmente brevi una Carta europea delle lingue, con riferimento esplicito all'insegnamento, ai *mass-media* ed alle attrezzature culturali, alle relazioni con l'Amministrazione ed alla partecipazione alla vita pubblica.

La presente proposta è prevalentemente volta alla valorizzazione e tutela dei patrimoni linguistici e di ogni forma di cultura popolare ed intende avviare un discorso generale che ove recepito potrà trovare, con questo e successivi provvedimenti la pratica attuazione dei princìpi che si intendono applicare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La tutela garantita dalla presente legge si applica a tutti i patrimoni linguistici regionali e locali, alle letterature regionali e ad ogni forma di espressione culturale che affondi le proprie radici nel tessuto storico-sociale delle regioni di appartenenza.

2. La definizione di patrimoni linguistici regionali e locali comprende, in ogni ambito territoriale, sia la lingua di uso prevalente, sia le forme locali di essa, sia le eventuali lingue di gruppi autoctoni minoritari.

3. Le norme della presente legge si applicano inoltre, qualora più favorevoli, alla tutela di alcuni gruppi linguistici prevista da leggi precedenti.

ART. 2.

1. Nelle scuole elementari è garantito, per l'alunno i cui genitori ne facciano richiesta, in forma da stabilirsi, l'insegnamento della lingua regionale, anche nelle espressioni che può assumere localmente, e di ogni forma di cultura popolare locale.

ART. 3.

1. In concorso tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti elementari destinati ai compiti stabiliti dalla presente legge.

ART. 4.

1. Le regioni possono fondare istituzioni pubbliche per lo studio e la promo-

zione della lingua e della letteratura regionale e musei della civiltà popolare regionale.

ART. 5.

1. Nella toponomastica ufficiale, nella segnaletica stradale e turistica, si può fare uso anche della lingua locale, previa delibera del consiglio comunale di competenza.

ART. 6.

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo inserisce tra i programmi, nei modi da stabilirsi, l'illustrazione delle realtà regionali e locali.